



**Tribunale di Catanzaro
Sezione II Civile**

Fatto e diritto

Le parti dell'odierno giudizio sono tutti dipendenti della Regione xxx

MG era, nel periodo cui si riferisce l'odierno giudizio, Dirigente del Settore Risorse Umane del Dipartimento VII.

CF era, invece, Dirigente del Servizio Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane, costituito nell'ambito del medesimo Settore, cui apparteneva anche TF, con la VII qualifica funzionale.

In data 1 dicembre 2009, CF inviava ai dipendenti del Servizio cui era preposta – tra cui TF – ed al dirigente del settore MG la nota recante il n. prot. ..., con la quale invitava i dipendenti a comunicare i periodi in cui intendevano godere delle ferie e dei giorni di riposo non ancora utilizzati. Con la medesima nota invitava i dipendenti a partecipare alla riunione del personale addetto al Servizio, fissata tutti i mercoledì, alle ore 11.00.

In data 2 dicembre 2009, la medesima CF inoltrava ai dipendenti del Servizio una e-mail con la quale rappresentava di aver definitivamente fissato per ogni mercoledì la riunione suddetta.

In data 21 dicembre 2009 tale avv. MM, su incarico di TF, dava riscontro alla nota ed alla e-mail appena compendiate, affermando “il diritto della dott.ssa TF di non essere destinataria di ulteriori comunicazioni scritte che, di volta in volta, ne turbino ingiustificatamente la serenità”. Il legale chiariva, altresì, che gli atti di organizzazione, disposizione e, in generale, i provvedimenti relativi al personale erano di competenza del Dirigente del Settore.

In data 4 gennaio 2010 CF replicava alla nota dell'avv. M, con missiva inviata (attraverso un fax dell'amministrazione regionale) per conoscenza anche al Dirigente del Settore MG.

Successivamente, in data 7 gennaio 2010, MG trasmetteva per conoscenza a TF (così come a CF) una nota di risposta ad una precedente missiva inviatagli da tale CV.

TF, attrice nel presente giudizio, assume che la nota del 4 gennaio 2010 a firma di CF e la nota del 7 gennaio 2010 a firma di MG abbiano contenuto (e comune intento) ingiurioso e diffamatorio nei suoi confronti, che ne violino la reputazione personale e professionale, che ledano la sua identità personale e la privacy, che le abbiano provocato un danno psichico. Pertanto, nel presente giudizio – con il quale ha evocato d'innanzi all'intestato Tribunale tanto CF tanto MG - domanda il ristoro di tutti i danni da lei subiti.

Resistono in giudizio, negando la natura lesiva delle affermazioni contenute nelle rispettive note, sia CF, sia MG.

Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c. l'attrice, deducendo il contenuto lesivo di due note, quella datata 14 maggio 2009, n. 244/sett., a firma di CF, e quella datata 15 maggio 2009, n. 245/sett. a firma di MG, depositate dai convenuti unitamente alle loro rispettive comparse di costituzione e risposta, ha proposto domanda risarcitoria anche con riferimento a tali denunciati illeciti.

La causa è stata istruita solo documentalmente ed è stata quindi assegnata a sentenza.

Deve premettersi che delle domande illustrate al § 1.4. non si terrà in questa sede conto, atteso che esse sono inammissibili.

Infatti, l'art. 183, comma IV, c.p.c. consente all'attore di proporre, nel corso della prima udienza di trattazione, le domande (nuove) che sono conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dal convenuto.

Nella medesima udienza, e fino al primo termine che il giudice – richiesto – assegna alle parti ai sensi del comma VI del medesimo art. 183 c.p.c., le parti possono poi precisare le domande già ritualmente proposte.

Ora, è innegabile che la domanda di risarcimento del danno provocato da una condotta diversa da quella originariamente dedotta (si fa riferimento, nel caso di specie, ad autonome ed antecedenti lettere dal contenuto diffamatorio) è una domanda nuova, e non la precisazione o la modificazione della domanda già proposta, posto che attiene ad una diversa lesione e dunque ad una *causa petendi* differente da quella originariamente allegata. Essa, pertanto, avrebbe potuto proporsi alla prima udienza di trattazione, ma solo quale reazione alle domande riconvenzionali ed alle eccezioni dei convenuti.

Poiché, invece, la domanda nuova è stata proposta oltre la prima udienza di trattazione e non costituisce risposta a domande riconvenzionali o ad eccezioni avanzate dai convenuti, essa è – come già osservato – inammissibile.

Sebbene trattasi di osservazione apparentemente superflua, non è inopportuno rammentare preliminarmente che l'oggetto del presente giudizio è solo ed esclusivamente la liceità e la portata eventualmente lesiva delle affermazioni contenute nelle note del 4 gennaio 2010 e del 7 gennaio 2010.

Le dinamiche innescatesi nell'ambiente lavorativo tra le parti del presente giudizio, cui pure sono state riservate evidenti attenzioni ad opera dei patrocinatori, non appaiono rilevanti ai fini della decisione, onde si comprende il motivo per cui sono stati ritenuti superflui i mezzi istruttori richiesti dalle parti e tutti volti a consentire la ricostruzione del contesto lavorativo che ha fatto da sfondo ai fatti dedotti.

L'odierna sentenza, invero, non ha il compito di ricostruire – quasi fosse la pagina di un saggio storico – il contesto in cui sono maturati gli eventi posti all'attenzione dell'Autorità giudiziaria, ma solo quello di valutare le espressioni usate dai convenuti onde determinare se abbiano portata offensiva dell'onore e della reputazione o di altri interessi rilevanti dell'attrice e se, conseguentemente, abbiano provocato un *vulnus* risarcibile.

E' d'uopo trascrivere, quindi, quali siano le affermazioni che l'attrice ritiene essere lesive.

Nella missiva a firma di CF, indirizzata all'avv. M e trasmessa per conoscenza a TF e MG, si legge quanto segue:

“... appare ormai documentalmente possibile provare, anche nelle sedi opportune, l'esistenza di una chiara strategia, perdurante nel tempo, diretta a delegittimare il ruolo professionale e la stessa personalità morale di chi scrive, la cui assunzione in ruolo ha comportato – si ribadisce – il rientro della Sua assistita nei ranghi impiegatizi e la cessazione dell'incarico dirigenziale temporaneo, con ovvie e intuibili conseguenze.

A tanto mirano gli impedimenti organizzativi (anche in materia di fruizione di ferie, sopra segnalati) ma anche le azioni, non altrimenti qualificabili, assunte nella sede di lavoro, così reiterandosi peraltro inusuali prassi operative già preesistenti all'ingresso della scrivente Dirigente e documentalmente comprovate in atti”.

Nella missiva a firma di MG, indirizzata primariamente a tale CV e inviata solo per conoscenza a TF e CF, si legge:

“Evidenzio, in primo luogo, che a far data dall'ingresso in Amministrazione della nuova dirigente avv. TC sono emersi all'interno del Servizio Formazione, con inusitata frequenza, comportamenti non cooperativi e di evidente disconoscimento del ruolo e della funzione dirigenziale esercitata dalla medesima, nonostante la relativa intenzione, manifestata fin dall'inizio tanto a Lei quanto a chi scrive, di inserirsi positivamente nell'ambiente di lavoro.

(...) E' pur vero che disagi e difficoltà relazionali erano presenti nel Settore anche prima dell'arrivo della neo-dirigente – e cioè nel periodo in cui la responsabilità dirigenziale era affidata alla dott.ssa T, ora riallocata nella categoria impiegatizia di provenienza, e quindi prima Sua dirigente ed ora Sua collega nell'ambito del Servizio-, ma è del pari vero che tali situazioni stanno ora assumendo un inaccettabile livello di esasperazione.

(...) Devo evidenziare che la risposta degli addetti al servizio è stata notevolmente inferiore alle aspettative, come dimostra il fatto, da Lei ampiamente taciuto nella Sua nota, che chi scrive ha dovuto più volte richiamarLa verbalmente al rispetto degli impegni assunti”.

Secondo l'attrice, le due missive manifestano il comune intento di rappresentarla come una persona che nutre biechi sentimenti di rancore e che trama per delegittimare il Dirigente del Servizio, che l'ha costretta a rientrare nei ranghi impiegatizi.

Il giudicante ritiene che le due missive di cui TF si duole non abbiano contenuto offensivo.

Indefettibile premessa all'esame delle affermazioni è la constatazione per cui, in una società democratica - cui è connaturata la possibilità di scambiarsi opinioni -, deve essere garantito il diritto di svolgere, anche pubblicamente, valutazioni e critiche dell'operato altrui (anche del lavoratore), a patto che tale critica rispetti i limiti di continenza e non travalichi in una gratuita degradazione della persona oggetto di censura.

Così, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito che sussiste l'esimente del diritto di critica qualora - con una missiva indirizzata al Sindaco e alla Giunta locali - si accusino alcuni vigili urbani di *“scarsa professionalità”* e di *“superficialità mista a incoscienza e presuntuosità”* in relazione al rilevamento degli incidenti stradali, considerato che tali espressioni costituiscono giudizi di valore e che essi rispettano i canoni della pertinenza e della continenza (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 9 luglio 2007 – 2 ottobre 2007, n. 36077, imp. Mazzuco).

Allo stesso modo, è stato escluso che sia illecito, costituendo anzi esercizio del diritto di critica, il rivolgere, da parte di un insegnante ad un collega, in occasione di un consiglio di classe, l'addebito di non aver fatto progredire l'alunno portatore di handicap che gli era stato affidato ma di averlo, anzi, fatto regredire (Cass. Pen. Sez. V, 19 settembre 2007 – 26 novembre 2007, n. 43856).

Ancora, non integra il delitto di diffamazione la condotta di colui che, in qualità di Sindaco di un comune, indirizzi una missiva al Presidente della Provincia - committente del servizio di pulizia delle strade - definendo il servizio svolto dall'appaltatore come risultato di *“menefreghismo”* e di *“scarsa professionalità”*, considerato che dette espressioni non hanno portata offensiva, in quanto il sindaco ha non solo il potere ma il dovere di controllare, nell'interesse dei cittadini, l'esatto adempimento del contratto di appalto e di rappresentare al committente le proprie valutazioni critiche (Cass. Pen., Sez. V, 6 febbraio 2008 – 8 maggio 2008, n. 18799).

Venendo al più ristretto ambito del rapporto lavorativo, secondo l'insegnamento della giurisprudenza penale di legittimità integra il delitto di diffamazione (in quanto dotato di carica lesiva della dignità del lavoratore) la condotta del datore di lavoro che indirizzi al proprio dipendente e per conoscenza a terzi una lettera contenente espressioni offensive, in quanto il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un'intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all'azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica (Cass. Pen., Sez. V, 21 gennaio 2009 – 17 febbraio 2009, n. 6758, imp. Bertocchi; nella specie, la lettera indirizzata al dipendente, e resa nota anche al consiglio di amministrazione, conteneva le seguenti espressioni: “appare penoso dover constatare l'utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro”).

Il concetto chiave della giurisprudenza di legittimità è che il datore di lavoro, o comunque il soggetto gerarchicamente sovraordinato al lavoratore, può sottoporre a critica l'operato del dipendente, ma la censura deve rivolgersi – appunto – alla condotta criticata, senza ledere la dignità umana mediante l'uso di espressioni rivolte a mortificare la figura morale del lavoratore.

Alla stregua di tale criterio, non integra la fattispecie del delitto di ingiuria la condotta del superiore gerarchico che invii due lettere ad un dipendente con le quali contesti la violazione degli obblighi di diligenza e l'assenza di professionalità e di competenza nell'esercizio del proprio ruolo, qualora tali contestazioni non censurino la persona in sé e per sé considerata ma la condotta professionale del dipendente di cui si accertino gravi inadempienze che si risolvano nella mancanza della professionalità e della competenza necessarie allo svolgimento del proprio ruolo (Cass. Pen., Sez. V, 24 giugno 2008 – 29 luglio 2008, n. 31624, imp. Bregoli).

E' evidente che è spiacevole subire critiche, in particolare se esse siano provenienti dal datore di lavoro o dal dirigente e se attengano alla prestazione lavorativa; ed è altrettanto notorio che la sensibilità del destinatario della censura può rimanere scalfita.

Nondimeno, tale banale osservazione non può significare che qualunque affermazione critica idonea a colpire l'amor proprio del lavoratore configuri illecito penalmente sanzionabile e civilmente risarcibile.

Nel caso di specie, entrambe le missive oggetto del giudizio sono intese a criticare la condotta non collaborativa della lavoratrice, prefigurandone la finalizzazione a disconoscere il ruolo e l'autorevolezza del dirigente.

Si tratta, invero, di censure rivolte alla condotta mantenuta da TF nel contesto lavorativo, e non le qualità morali di questa; esse, peraltro, non superano – anche per il tono “burocratico” con cui sono state elaborate – i limiti della continenza.

Ancora, si osserva che l'ambito soggettivo di diffusione delle critiche ha riguardato solo le persone direttamente interessate alla condotta lavorativa di TF (e cioè il Dirigente del Settore, il Dirigente del Servizio, l'unico collega della lavoratrice), o da questa stessa coinvolti nelle frizioni maturate sul luogo di lavoro (l'avv. M). L'uso del fax per la trasmissione di una delle note non è idoneo ad immutare il novero dei soggetti cui la comunicazione delle critiche era destinata, seppure non è escluso che anche altri ne abbiano accidentalmente conosciuto il contenuto. Quindi, il limite della continenza delle critiche risulta rispettato anche se guardato sotto il peculiare angolo visuale del numero dei soggetti cui sono state palesate le critiche, non eccedendo esso l'ambito delle persone direttamente interessate alla vicenda.

Non risulta nemmeno violata la riservatezza dell'odierna attrice, atteso che non emerge che ne siano stati diffusi dati personali.

Esclusa la natura illecita delle affermazioni contenute nelle due missive di cui si è sin qui ragionato, deve rigettarsi l'azione risarcitoria proposta da TF nei confronti di CF e MG.

Quanto alla documentazione relativa alle condizioni di salute dell'attrice, essa non è stata presa in considerazione ai fini della decisione, sicché non occorre discorrere della sua producibilità in giudizio.

Non appare avere fondamento nel codice di rito la richiesta incidentale di ordinare ai convenuti la consegna dei documenti che riguardano dati sensibili, domanda dall'attrice dopo la produzione di simile documentazione.

Tale pretesa potrà, eventualmente, essere oggetto di autonomo giudizio di cognizione, nel corso del quale l'Autorità giudiziaria potrà valutare la fondatezza di una domanda di merito di tal fatta.

Né deve ordinarsi la cancellazione delle frasi contenute negli atti processuali dei convenuti e riguardanti le condizioni di salute di TF, in quanto si tratta di affermazioni sicuramente pertinenti nel contesto di un giudizio nel quale è stata dedotta la lesione all'integrità psichica dell'attrice. Esse, in quest'ottica, si appalesano necessaria al fine di esercitare il diritto di difesa assicurato dall'art. 24 Cost.

Peraltro, si tratta di affermazioni non offensive, né sconvenienti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in assenza di nota spese.

Non si ravvisa dolo o colpa grave nella condotta processuale dell'attrice, giacché agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rileva infondata non costituisce condotta di per sé

rimproverabile. Non vi è luogo, pertanto, per fare applicazione dell'istituto di cui all'art. 96, comma III, c.p.c., invocato dalla convenuta CF.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra TF, CF MG, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte

- dichiara inammissibili le domande nuove proposte da TF con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI, n. 1) c.p.c.;
- rigetta le domande proposte da TF nei confronti di CF e MG;
- rigetta la domanda di condanna *ex art.* 96, comma III, c.p.c., avanzata da CF nei confronti di TF;
- condanna TF alla rifusione, in favore di CF, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di € 4.890,00, di cui € 1680,00 per diritti ed € 3.210,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna TF alla rifusione, in favore di MG, delle spese e competenze di giudizio, che si liquidano nella misura complessiva di € 4.890,00, di cui € 1.680,00 per diritti ed € 3.210,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.

Catanzaro, 30 marzo 2012

Il Giudice

dott. Francesco Tallaro